



STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 - E' costituita una libera associazione fra Partigiani Combattenti, Patrioti, Reduci dalla Guerra di Liberazione e dalla Deportazione, denominata Unione Autonoma Partigiani Sardi (U.A.P.S.). L'U.A.P.S. è una Associazione apartitica.

Art. 2 - L'U.A.P.S. ha sede in Cagliari.

Art. 3 - Possono far parte dell'Unione quali soci effettivi i Partigiani, i Patrioti, i Reduci dalla Guerra di Liberazione, dalla Deportazione in Germania, riconosciuti tali a termini delle vigenti leggi, che ne facciano domanda accettando il presente Statuto.

Possono, altresì, essere ammessi all'U.A.P.S., in qualità di soci, i cittadini che dichiarino di condividere gli scopi ed i fini dell'Unione.

Art. 4 – Le domande di ammissione dei soci devono essere presentate alla Giunta Esecutiva, la quale ha la facoltà di respingerle per serie ragioni di carattere morale o, comunque, contrastanti con gli interessi dell'Unione.

Art. 5 - L'U.A.P.S. può costituire dei propri Circoli o Sezioni in più centri della Regione, anche a carattere provinciale, senza alcuna autonomia giuridica e finanziaria

Art. 6 – Scopi dell'Unione sono:

- a) Salvaguardare lo spirito della Resistenza valorizzandone il Patrimonio Morale, mantenendo fede agli ideali di Indipendenza, di Libertà, di Democrazia, di Giustizia e di Civiltà propugnati nella lotta di Liberazione;
- b) Commemorare i Caduti per la lotta di Liberazione ed onorarne la Memoria prestando opera di assistenza morale e materiale ai loro congiunti e familiari;
- c) Svolgere e potenziare tutte le attività di Carattere Assistenziale utili e necessarie alla tutela degli interessi dei soci, offrendo loro un supporto sul piano informativo e di ascolto, avuto riguardo alle numerose problematiche ed esigenze dettate dal vivere odierno, in linea con quel Senso Civico che bene si sposa con i valori propri dell'Unione, con la capacità di comprendere e di agire nel pieno rispetto degli Obblighi e dei Doveri che lo Stato ha nei confronti dei Cittadini, delle Persone e, in generale, degli Individui.

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 7 – Sono organi dell'U.A.P.S.:



- a) l'Assemblea Regionale, formata dai componenti dei Consigli Direttivi Provinciali;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale.
- c) Il Comitato Esecutivo, formato dalla Giunta Esecutiva e da membri del Direttivo fino al massimo di nove, per affrontare e decidere su temi urgenti e rilevanti.
- d) La Giunta Esecutiva Regionale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 8 – L'Assemblea Regionale si tiene ogni due anni ed elegge il Consiglio Direttivo.

Compongono l'Assemblea regionale i membri dei Consigli Direttivi Provinciali.

E' ammesso il voto per delega scritta nella persona di un altro socio.

L'Assemblea è convocata con quindici giorni di preavviso ed è valida, in prima convocazione, purché il numero dei partecipanti e delle deleghe scritte superi la metà dei membri effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo dell'Unione, e decide sull'indirizzo generale delle attività associative ed istituzionali.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dai 31 ai 41 soci e dura in carica due anni. È convocato almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su decisione della Giunta Esecutiva, almeno due volte all'anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria qualora almeno un quinto dei membri ne faccia richiesta motivata;

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo dell'Unione si riunisce in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti;

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo della Unione ha potere deliberativo in materia di :

- A) Modifica dello Statuto;
- B) Elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere, i quali, insieme formano la Giunta Esecutiva Regionale;
- C) Elezione del Comitato Esecutivo Regionale, il quale, oltre agli argomenti proposti dalla Giunta Esecutiva, ha il compito di approvare ogni anno il Conto Consuntivo da presentare alla R.A.S al fine di poter richiedere il contributo da L.R. n° 57 \18\12\1987;
- D) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;



U.A.P.S.

Unione Autonoma Partigiani Sardi

Vle Regina Margherita, 9 - 09125 Cagliari c/o Boi Franco

Cell 349 507 5851 - Email: franboi@tiscali.it

www.immaginidellamemoria.it

C.F.92021870925

Art. 13 – La Giunta Esecutiva dura in carica due anni e può essere rieletta.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza.

La Giunta provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assume le decisioni d'urgenza, cura l'esercizio finanziario dell'Unione, decide in merito all'ammissione dei soci, propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci responsabili di comportamenti antistatutari. Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo dell'Unione.

Art.14 - Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno per l'assunzione decisioni su problemi urgenti e rilevanti.

Art. 15 – Il Presidente ha la responsabilità legale e sociale dell'Unione. Al Presidente, con firma sia congiunta che disgiunta col Tesoriere, spetta la firma per tutte le operazioni presso le banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie o uffici postali dove siano versate le somme ed i valori a disposizione della UAPS, con facoltà di incassare e rilasciare quietanze per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Art. 16 – Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio Direttivo, anche fra non soci effettivi dell'Unione, e si riunisce periodicamente per esaminare e controllare la gestione contabile ed amministrativa dell'U.A.P.S..

Il Collegio dei Sindaci Revisori deposita il Bilancio entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario coincidente con la fine dell'anno solare.

Esso riferisce al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso, in merito ad eventuali irregolarità riscontrate. I componenti del Collegio restano in carica due anni.

PATRIMONIO.

Art. 17 – Il patrimonio dell'U.A.P.S. è costituito dai contributi associativi, da donazioni di privati e da contributi pubblici.

CONTROVERSIE.

Art. 18 - Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e gli associati, tra l'Associazione e soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero tra gli associati medesimi, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da arbitri che giudicheranno *ex bono ed aequo*



U.A.P.S.
Unione Autonoma Partigiani Sardi

Vle Regina Margherita, 9 - 09125 Cagliari c/o Boi Franco
Cell 349 507 5851 - Email: franboi@tiscali.it
www.immaginidellamemoria.it
C.F.92021870925

come amichevoli compositori e senza formalità di procedura.

Detti arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti in causa fino a raggiungere un numero dispari. In caso di perdurante disaccordo tra le parti e nei casi di dubbia interpretazione dello Statuto si fa riferimento al Codice Civile e si può ricorrere al tribunale civile di Cagliari.